

L'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti

Il testo integrale¹

Corte di Cassazione - Sezione II penale - Sentenza 9 agosto 2011 n. 31676

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31671/2011.

La S.C. accoglie il ricorso del p.g. e ribalta la decisione con cui il Gip di Firenze aveva ritenuto di non procedere in danno di un venditore di Rolex falsi escludendo il reato di commercio (art. 474² c.p.) e ricettazione (art. 648³ c.p.) di orologi con marchi contraffatti.



¹ Sentenza scaricabile e consultabile sul portale del Sole 24 Ore – **Guida al Diritto**

² **Articolo 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009. Si riporta di seguito il testo previgente: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente."

Procedibilità: d'ufficio

Competenza: Tribunale monocratico

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no



Secondo il G.I.P., il prezzo, la grossolanità del prodotto e la vendita all'interno di un mercato rionale, dovevano portare gli acquirenti a capire che non poteva trattarsi di orologi prodotti dalla prestigiosa società svizzera.

Diversamente la Cassazione ha affermato che – per escludere il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'articolo 474 del codice penale a tutela della fede pubblica – è necessario avere ulteriori riscontri.

Oltre il prezzo, condizioni di vendita e qualità dell'offerente rendono solo probabile l'impossibilità di una lesione della buona fede dell'acquirente ma non incontrovertibile.

Il falso può ritenersi grossolano quando i suoi requisiti materiali intrinseci siano tali da far escludere la sua originalità non solo allo specifico compratore ma all'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza.

Inoltre l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti.

Sorrento, 10/8/2011.

Avv Renato D'Isa

Altre misure cautelari personali: no

Termine di prescrizione: 6 anni

³ **Articolo 648 – Ricettazione**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 15, L. 22.05.1975, n. 152.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, L. 09.08.1993, n. 328.

Procedibilità: d'ufficio (v., peraltro, art. 649)

Competenza: Tribunale monocratico (cit. dir.)

Arresto: facoltativo

Fermo: si (1° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

Termine di prescrizione: 8 anni (1° comma); 6 anni (2° comma)